

**OGGETTO: P.2603 - Autorizzazione risolutivamente condizionata -
Subappalto per l'attività di "Realizzazione demolizioni varie" - Cat.
OG 3 - Operatore economico Tecnotatti S.r.l.**

CIG 01684755F6 - CUP B34J06000010008

Spett.le Spartacus S.r.l.

PEC: spartacusrl@legalmail.it

(RTI Spartacus S.r.l./I.C.A.M. Fratelli Parodi S.r.l.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


RICHIAMATI i decreti n. 252 dell'11.03.2011, n. 354 dell'11.04.2011, n. 406 del 20.04.2011, n. 677 del 01.07.2011, n. 1059 del 06.10.2011, n. 1072 del 13.10.2011, n. 1523 del 30.12.2011, n. 515 del 30.04.2012 e n. 1424 del 31.12.2012 con i quali il Dott. Ing. Marco Vaccari è stato nominato RUP del Progetto n. 2603 - Ampliamento Terminal Contenitori Ponti Ronco e Canepa - subentrando di fatto in tale ruolo al Dott. Ing. Andrea Pieracci;

RICHIAMATO il contratto repertoriato in Atti pubblici al n. 4570/2009 stipulato tra l'allora Autorità Portuale di Genova e il R.T.I. Coopsette Società Cooperativa/Impresa Costruzioni Appalti Marittimi I.C.A.M. Fratelli Parodi S.r.l. con il quale è stato appaltato il progetto P.2603;

RICHIAMATO il contratto di subentro repertoriato in Atti pubblici al n. 3.424 e n. 1935 di raccolta del 17.02.2017 stipulato tra l'allora Autorità Portuale di Genova e il R.T.I. Spartacus S.r.l./I.C.A.M. Fratelli Parodi S.r.l.;

VISTA la nota dell'Operatore Economico Spartacus S.r.l. - Rif. Prot. 015/2021 - P.2603 del 28.06.2021 - assunta a protocollo centrale dell'Ente al n. 19565 del 29.06.2021 con la quale è stata richiesta autorizzazione al subappalto per un importo di euro 50.000,00 in capo all'Operatore Economico Tecnotatti S.r.l. con sede in Via Borzoli 22B, 16153 Genova (GE), C.F. e P. IVA 01179730997 - ed

aspmaLo.A00 Portsofgenova - Prot. 13/07/2021.0021394.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: MARCO VACCARI



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenova.com - E-mail: segreteria.generale@portsofgenova.com - Pec. segreteria.generale@pec.porto.genova.it



affidente alle attività di “realizzazione demolizioni varie” riconducibili alla categoria a qualificazione non obbligatoria OS23;

RICHIAMATO l'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto il contratto, seppur stipulato successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), ovvero 20.04.2016, è stato stipulato secondo la previgente normativa ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto l'istituto del subappalto soggiace a tali condizioni;

RILEVATO che, per quanto già normato dal codice previgente e per quanto di pertinenza con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 le lavorazioni possono essere subappaltate, alle seguenti condizioni:

ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a), b), c) e d):

- 1) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- 2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (art. 83 D.lgs. 50/2016);
- 3) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti degli stessi ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- 4) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;

ed inoltre:

- 5) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 6) che il subappaltatore presenti la dichiarazione di cui all'art. 105 comma 18 del D.lgs. 50/2016;



7) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente;

VISTA la comunicazione del Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione del 01.07.2021, assunta al protocollo interno n. 19974 di pari data, con cui concede, per quanto di competenza, il nulla osta all'autorizzazione e richiesta all'affidamento in oggetto;

ACCERTATO che l'Operatore Economico, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, come detto, ha richiamato tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione relativa all'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra rilevato, tale affidamento in subappalto può essere autorizzato con le condizioni, le prescrizioni e nei limiti previsti dal D.Lgs. 163/06 e n. 50/2016;

RITENUTO pertanto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e 50/2016 per quanto di pertinenza;

RILEVATO, dunque, che per quanto occorre e necessario, lo Staff Settore Amministrativo - Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici ha prontamente posto in essere le attività di verifica in merito ai requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, di quanto previsto, quali requisiti specifici per la fattispecie in diretta trattazione, al comma 4 lettere a), b), c) e d) e al comma 18, dell'art. 105, sempre del detto codice;



CONSIDERATO che questa Autorità revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti ex lege sopra detti non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

AUTORIZZA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, risolutivamente condizionato all'esito positivo di parte delle verifiche di legge di cui in premessa, nonché secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, per quanto di pertinenza, e n. 50/2016, il subappalto a favore dell'Operatore Economico Tecnotatti S.r.l. – C.F. e P. IVA 01179730997 relativamente alle attività di “realizzazione demolizioni varie” riconducibili nella categoria a qualificazione non obbligatoria OS23 e pertanto alle categorie dell'appalto in parola.

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati, nonché quant'altro previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/16.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Marco Vaccari)

